



Bruxelles, 10 dicembre 2014
(OR. en)

16345/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0165 (COD)**

LIMITE

**ENT 285
MI 967
CODEC 2411**

NOTA

Origine:	presidenza/Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	16121/14 ENT 278 MI 948 CODEC 2370
n. doc. Comm.:	11124/13 ENT 194 MI 558 CODEC 1506
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE <i>- Accordo politico</i>

I. INTRODUZIONE

1. Il 13 giugno 2013 la Commissione ha trasmesso la proposta di regolamento summenzionata, unitamente alla rispettiva proposta di decisione, al Consiglio e al Parlamento europeo. Le due proposte sono volte a garantire la diffusione in tutta l'Unione del servizio eCall basato sul numero di emergenza 112.

Il Consiglio ha adottato la decisione¹ l'8 maggio 2014.

2. Il Parlamento europeo (relatrice sig.ra Olga Sehnalová, S&D, CZ) ha adottato la sua posizione in prima lettura il 26 febbraio 2014. La sig.ra Sehnalová è stata nominata nuovamente relatrice dopo le elezioni di maggio 2014.

¹ Decisione n. 585/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (GU L 164, del 3.6.2014, pag. 6).

3. Il 26 maggio 2014 il Consiglio ha adottato un orientamento generale (doc. 9879/14). È stato conferito alla presidenza un mandato per avviare i negoziati con il Parlamento europeo.
4. Detti negoziati informali hanno dato luogo ad un accordo su un testo di compromesso concernente la proposta legislativa, che è stato approvato dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo il 4 dicembre 2014.
5. Il 10 dicembre 2014 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato il risultato dei negoziati informali con il Parlamento europeo e ha deciso di trasmettere il testo legislativo modificato al Consiglio per l'adozione di un accordo politico, ferma restando la rettifica di un errore materiale contenuto nel testo a livello di giuristi-linguisti. Il testo legislativo modificato in seguito ai negoziati figura nell'allegato della presente nota.
6. **Si invita pertanto il Consiglio a:**
 - **adottare un accordo politico sulla base del testo che figura nell'allegato della presenta nota, ai fini dell'adozione della posizione del Consiglio in prima lettura in una fase successiva.**

Proposta di
REGOLAMENTO
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo
basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³ ha istituito un sistema UE generale di omologazione dei veicoli a motore.

² GU C 341 del 21.11.2013, pag. 47.

³ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

(2) I requisiti tecnici relativi a numerosi aspetti di sicurezza e ambientali per l'omologazione dei veicoli a motore sono stati armonizzati a livello di Unione, al fine di garantire un livello elevato di sicurezza stradale in tutta l'UE.

(2 bis) L'utilizzo di un servizio eCall disponibile su tutti i veicoli e in tutti gli Stati membri rappresenta uno dei principali obiettivi dell'Unione nel settore della sicurezza stradale dal 2003. Al fine di conseguire tale obiettivo sono state lanciate alcune iniziative nel quadro di un approccio volontario alla diffusione del servizio, che tuttavia ad oggi non hanno realizzato progressi sufficienti.

(3) Al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza stradale, la comunicazione della Commissione, del 21 agosto 2009, dal titolo: "eCall: è ora di diffonderlo" propone nuove misure per la diffusione nell'Unione di un servizio di chiamata d'emergenza a bordo dei veicoli. Una delle misure proposte consiste nel rendere obbligatorio il montaggio di sistemi eCall di bordo basati sul 112 in tutti i nuovi tipi di veicoli, iniziando dalle categorie di veicoli M1 e N1, come definite nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE.

(4) Il 3 luglio 2012, il Parlamento europeo ha adottato la relazione "eCall: un nuovo servizio 112 per i cittadini", che invitava la Commissione a presentare una proposta, nell'ambito della direttiva 2007/46/CE, al fine di garantire la diffusione obbligatoria di un sistema eCall pubblico e basato sul 112 entro il 2015.

(4 bis) È ancora necessario migliorare il funzionamento del servizio 112 in tutta l'Unione, affinché fornisca un'assistenza tempestiva ed efficace in caso di emergenze.

(5) Si prevede che il sistema eCall dell'Unione ridurrà il numero di vittime nell'Unione e la gravità delle lesioni causate dagli incidenti stradali, grazie all'allerta precoce dei servizi di emergenza. L'introduzione obbligatoria del sistema eCall di bordo basato sul 112, unita al necessario e coordinato aggiornamento dell'infrastruttura delle reti mobili di telecomunicazione senza fili per la trasmissione delle eCall e dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) per la ricezione e la gestione delle eCall, renderebbe il servizio disponibile a tutti i cittadini, contribuendo così alla riduzione del numero di vittime e di feriti gravi, dei costi relativi all'assistenza sanitaria, degli ingorghi causati dagli incidenti e di altri costi.

(5 bis) Conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 585/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, gli Stati membri devono sviluppare sul proprio territorio, almeno sei mesi prima della data di applicazione del presente regolamento, e comunque non oltre il 1° ottobre 2017, l'infrastruttura PSAP per il servizio eCall essenziale per ricevere e gestire in modo adeguato tutte le eCall. Conformemente all'articolo 3 della decisione n. 585/2014/UE, entro il 24 dicembre 2015 gli Stati membri devono presentare una relazione alla Commissione sullo stato di attuazione della decisione stessa. Se dalla relazione si evince che l'infrastruttura per gli PSAP per il servizio eCall non sarà operativa sei mesi prima della data di applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe adottare misure atte a garantire lo sviluppo di tale infrastruttura.

⁴ Decisione n. 585/2014/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 6).

(5 ter) In conformità al punto 4 della raccomandazione 2011/750/UE della Commissione⁵, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli operatori di rete mobile rendano operativo entro il 31 dicembre 2014 il meccanismo per la gestione del "discriminatore eCall" nelle rispettive reti. Se il riesame di cui al punto 6 di detta raccomandazione conclude che il "discriminatore eCall" non sarà reso operativo entro 24 mesi prima della data di applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe adottare misure atte a garantire che gli operatori di rete mobile rendano operativo il meccanismo per la gestione del "discriminatore eCall".

(6) La fornitura di informazioni accurate e affidabili sul posizionamento è un elemento essenziale dell'efficacia di funzionamento del sistema eCall di bordo basato sul 112. È quindi opportuno chiederne la compatibilità con i servizi forniti dai programmi Galileo e EGNOS di cui al regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶. Il sistema realizzato nel quadro del programma Galileo è un sistema globale indipendente di navigazione satellitare, mentre quello realizzato nel quadro del programma EGNOS è un sistema regionale di navigazione satellitare volto a migliorare la qualità del segnale GPS.

(7) È opportuno che l'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo basato sul 112 si applichi inizialmente solo alle autovetture e ai nuovi tipi di veicoli commerciali leggeri (categorie M1 e N1) per i quali esiste già un meccanismo di attivazione adeguato. La possibilità di estendere l'applicazione dell'obbligo del sistema eCall di bordo basato sul 112 nel prossimo futuro, al fine di includere altre categorie di veicoli, quali veicoli commerciali pesanti, autobus di linea e gran turismo, veicoli a motore a due ruote e trattori agricoli, dovrebbe essere ulteriormente valutata dalla Commissione in vista di presentare un'eventuale proposta legislativa.

⁵ Raccomandazione 2011/750/UE della Commissione, dell'8 settembre 2011, relativa al sostegno a un servizio eCall su scala UE nelle reti di comunicazione elettronica per la trasmissione da veicoli di chiamate di emergenza basate sul 112 ("chiamate eCall") (GU L 303 del 22.11.2011, pag. 46).

⁶ Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1).

(7 bis) È opportuno promuovere la dotazione dei veicoli di tipi esistenti che saranno prodotti dopo il 31 marzo 2018 con il sistema eCall di bordo basato sul 112 al fine di aumentarne la diffusione. Per quanto riguarda i tipi di veicoli omologati prima del 31 marzo 2018, è possibile installare a posteriori un sistema eCall su base volontaria.

(7 ter) Un servizio eCall interoperabile, pubblico e su scala europea, basato sul numero unico di emergenza europeo 112 ("numero di emergenza 112") può coesistere con servizi TPS eCall (sistemi eCall supportati da servizi di terzi) a condizione che siano adottate le misure necessarie per garantire la continuità nella fornitura del servizio al consumatore. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico eCall basato sul 112 in tutti gli Stati membri e lungo tutto il periodo di vita di un veicolo e che detto servizio sia sempre disponibile in modo automatico, tutti i veicoli dovrebbero essere dotati del servizio pubblico eCall basato sul 112, indipendentemente dal fatto che l'acquirente di un veicolo opti o meno per un servizio TPS eCall.

(7 quater) È opportuno offrire ai consumatori una panoramica realistica del sistema eCall di bordo basato sul 112 e del sistema TPS eCall, se il veicolo ne è dotato, nonché informazioni esaustive e attendibili concernenti eventuali funzionalità o servizi aggiuntivi legati al servizio privato di emergenza, alle applicazioni di chiamata di emergenza o di assistenza a bordo del veicolo disponibili, nonché informazioni concernenti il livello del servizio che è lecito attendersi con l'acquisto di servizi di terzi ed i costi associati. Il servizio eCall basato sul 112 è un servizio pubblico di interesse generale e dovrebbe pertanto essere accessibile a titolo gratuito a tutti i consumatori.

(8) L'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo basato sul 112 fa salvo il diritto di tutte le parti interessate, quali i costruttori di automobili e gli operatori indipendenti, di offrire servizi complementari di emergenza e/o a valore aggiunto, paralleli o che poggiano sul sistema eCall di bordo basato sul 112. Tuttavia, tutti i servizi complementari vanno concepiti in modo da non aumentare la distrazione del conducente o incidere sul funzionamento del sistema eCall di bordo basato sul 112 e sull'efficienza del lavoro dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza. Il sistema eCall di bordo basato sul 112 e il sistema che fornisce servizi privati o a valore aggiunto dovrebbero essere progettati in modo tale da non consentire alcuno scambio di dati personali tra di essi. Laddove forniti, tali sistemi dovrebbero rispettare la normativa applicabile in materia di sicurezza e protezione dei dati e restare sempre opzionali per i consumatori.

(9) Al fine di assicurare la libera scelta dei consumatori e una concorrenza leale, di stimolare l'innovazione e di aumentare la competitività dell'industria delle tecnologie dell'informazione dell'Unione sul mercato mondiale, i sistemi eCall di bordo dovrebbero fondarsi su una piattaforma interoperabile, standardizzata, protetta e ad accesso libero per eventuali future applicazioni o servizi a bordo dei veicoli. Poiché ciò richiede un sostegno tecnico e giuridico, la Commissione dovrebbe valutare senza indugio, sulla base di consultazioni con tutte le parti interessate, inclusi i fabbricanti di veicoli e gli operatori indipendenti, tutte le possibilità di promuovere e garantire una piattaforma ad accesso libero e, se opportuno, presentare un'iniziativa legislativa a tal fine. Inoltre, il sistema eCall di bordo basato sul 112 dovrebbe essere accessibile ad un costo ragionevole che non superi un importo nominale e senza discriminazioni a tutti gli operatori indipendenti a fini di riparazione e manutenzione, in conformità al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.

(10) Per mantenere l'integrità del sistema di omologazione, solo i sistemi eCall di bordo basati sul 112 che possono essere oggetto di una serie completa di prove devono essere accettati ai fini del presente regolamento.

⁷ Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

(10 bis) Il sistema eCall di bordo basato sul 112, in quanto sistema di emergenza, richiede il più alto livello di affidabilità. Occorre garantire l'esattezza della serie minima di dati e la qualità di trasmissione della voce nonché sviluppare un sistema comune di controlli, al fine di assicurare la longevità e la durabilità del sistema di bordo eCall basato sul 112. Si dovrebbero pertanto eseguire controlli tecnici periodici su base regolare in conformità della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸.

(11) I veicoli prodotti in piccole serie e i veicoli omologati a norma dell'articolo 24 della direttiva 2007/46/CE sono esclusi a norma della direttiva 2007/46/CE dalle prescrizioni sulla protezione degli occupanti in caso di urto frontale e di urto laterale. Dovrebbero pertanto essere esclusi dall'obbligo di soddisfare le prescrizioni relative a eCall stabilite nel presente regolamento. Inoltre, alcuni veicoli delle categorie M1 e N1 non possono, per motivi tecnici, essere dotati di un meccanismo di attivazione di eCall adeguato.

(12) I veicoli per uso speciale devono soddisfare le prescrizioni relative a eCall di cui al presente regolamento, laddove i veicoli di base/incompleti siano dotati del meccanismo di attivazione di eCall adeguato.

⁸ Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, p. 51).

(13) Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema eCall di bordo basato sul 112 deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, in particolare per garantire che i veicoli dotati di sistemi eCall basati sul 112, in condizioni di funzionamento normali di eCall 112, non siano tracciabili e non siano oggetto di controllo costante e che la serie minima di dati inviata dal sistema eCall di bordo basato sul 112 comprenda le informazioni minime necessarie per la gestione adeguata delle chiamate di emergenza. Ciò tiene conto delle raccomandazioni formulate dal Gruppo dell'articolo 29 per la tutela dei dati e riportate nel "Documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei dati e rispetto della privacy dell'iniziativa eCall", adottato il 26 settembre 2006¹¹.

(13 bis) I produttori dovrebbero applicare tutte le misure necessarie per rispettare le norme sulla vita privata e la protezione dei dati stabilite dal presente regolamento, in conformità agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹².

(13 ter) Nell'adeguarsi ai requisiti tecnici, i fabbricanti di veicoli dovrebbero prestare attenzione a integrare la protezione dei dati nei sistemi di bordo e adottare l'approccio "privacy by design" (tutela della vita privata fin dalla progettazione).

⁹ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

¹⁰ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali ed alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

¹¹ 1609/06/EN -WP 125.

¹² GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

(13 quater) I fabbricanti dovrebbero fornire nel quadro della documentazione tecnica fornita insieme al veicolo, informazioni sull'esistenza di un sistema eCall pubblico gratuito basato sul numero di emergenza 112, sul diritto del proprietario del veicolo di scegliere di utilizzare tale sistema piuttosto che il sistema TPS eCall nonché sul trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema eCall di bordo basato sul 112. Dette informazioni dovrebbero anche poter essere scaricate da Internet.

(13 quinquies) I dati trasmessi attraverso il sistema eCall di bordo basato sul 112 e trattati dagli PSAP possono essere trasmessi ai servizi di pronto intervento e ai servizi associati di cui alla decisione n. 585/2014/UE solo in caso di incidenti oggetto di eCall e alle condizioni di cui alla stessa decisione e sono utilizzati esclusivamente al fine di conseguire gli obiettivi di tale decisione. I dati trattati dagli PSAP attraverso il sistema eCall di bordo basato sul 112 non sono trasmessi ad alcuna parte terza senza l'esplicito consenso preventivo dell'interessato.

(14) Gli organismi europei di normazione, ETSI e CEN, hanno elaborato norme comuni per la diffusione di un servizio eCall paneuropeo, che devono applicarsi ai fini del presente regolamento, in quanto ciò agevolerà l'evoluzione tecnologica del servizio eCall a bordo dei veicoli, garantirà l'interoperabilità e la continuità del servizio in tutta l'Unione e diminuirà i costi di attuazione per l'Unione nel suo complesso.

(14 bis) Il garante europeo per la protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ e ha reso un parere il 29 ottobre 2013¹⁴.

¹³ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

¹⁴ GU C 38 dell'8.2.2014, pag. 2.

(15) Al fine di garantire l'applicazione di requisiti tecnici comuni riguardanti il sistema eCall di bordo basato sul 112, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'esonero di determinate classi di veicoli delle categorie M1 e N1 dall'obbligo di installazione dei sistemi eCall di bordo, di stabilire requisiti tecnici dettagliati e prove per l'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda i relativi sistemi eCall di bordo e l'omologazione CE dei sistemi, componenti ed entità tecniche separate progettati e costruiti per tali veicoli e di stabilire norme tecniche dettagliate e procedure di prova per l'applicazione di talune norme relative al trattamento dei dati personali e per garantire che non avvenga alcuno scambio di dati personali tra il sistema eCall di bordo basato sul 112 e sistemi di terzi. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione effettui adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e con i soggetti interessati, consultando segnatamente le organizzazioni di tutela dei consumatori nonché il Garante europeo della protezione dei dati e il Gruppo dell'articolo 29 in conformità alla legislazione applicabile. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(15 bis) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione concernenti le modalità pratiche per verificare che non vi sia possibilità di tracciabilità e controllo, il modello per le informazioni da fornire all'utente e le disposizioni amministrative per l'omologazione CE relative al modello della scheda informativa che deve essere fornita dai fabbricanti ai fini dell'omologazione, il modello della scheda di omologazione CE e il modello del marchio di omologazione CE. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵.

¹⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(16) I fabbricanti di veicoli devono avere un tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti tecnici del presente regolamento.

(17) Il presente regolamento è un regolamento nuovo e distinto nel contesto della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2007/46/CE, pertanto è opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, III, IV, VI e XI di tale direttiva.

(18) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ovvero la realizzazione del mercato interno attraverso l'introduzione di requisiti tecnici comuni per i veicoli nuovi omologati dotati del sistema eCall di bordo basato sul 112, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i requisiti generali per l'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda i sistemi eCall di bordo e dei sistemi, componenti e entità tecniche separate relativi ai sistemi eCall di bordo basati sul 112.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie M1 e N1 quali definiti ai punti 1.1.1. e 1.2.1. della Parte A dell'allegato II della direttiva 2007/46/CE e ai sistemi, componenti ed entità tecniche separate basati sui sistemi eCall di bordo basati sul 112, progettati e costruiti per tali veicoli.

Non si applica ai seguenti veicoli:

- a) i veicoli prodotti in piccole serie omologati a norma degli articoli 22 e 23 della direttiva 2007/46/CE;
- b) i veicoli omologati ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2007/46/CE;
- c) i veicoli che per ragioni tecniche non possono essere dotati di un meccanismo di attivazione di eCall adeguato, secondo le disposizioni del paragrafo 1 bis.

1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, per l'individuazione delle classi di veicoli delle categorie M1 e N1 che per ragioni tecniche non possono essere dotati di un meccanismo di attivazione di eCall adeguato, in base a un'analisi costi-benefici effettuata o commissionata dalla Commissione e tenendo conto di tutti gli aspetti di sicurezza e tecnici pertinenti.

Il primo di tali atti delegati è adottato entro [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento e oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2007/46/CE, si intende per:

1) "sistema eCall di bordo basato sul 112", un sistema di emergenza, composto di un equipaggiamento di bordo e dei mezzi per attivare, gestire e attuare la trasmissione eCall, attivato automaticamente attraverso sensori di bordo oppure manualmente, che invia, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, una serie minima di dati e apre un canale audio basato sul 112 tra gli occupanti del veicolo e uno PSAP per il servizio eCall;

2) *(soppresso)*

2 bis) "eCall", una chiamata di emergenza al numero 112 effettuata dal veicolo, sia automatica, mediante l'attivazione di sensori montati sul veicolo, sia manuale, che trasmette una serie minima di dati e apre un canale audio tra il veicolo e lo PSAP per il servizio eCall tramite le reti mobili di telecomunicazione senza fili;

2 ter) "centro di raccolta delle chiamate di emergenza" (PSAP), un luogo fisico, sotto la responsabilità di un'autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato membro, in cui pervengono inizialmente le chiamate di emergenza;

2 quater) "PSAP più idoneo", lo PSAP definito previamente dalle autorità responsabili per coprire le chiamate d'emergenza da un dato luogo o per le chiamate d'emergenza di un certo tipo;

2 quinquies) "PSAP per il servizio eCall", lo PSAP più idoneo definito previamente dalle autorità competenti che è il primo ricevere e gestire le eCall;

2 sexies) "serie minima di dati" (MSD), le informazioni definite dalla norma EN 15722:2011 — "Sistemi di trasporto intelligenti — eSafety — Serie minima di dati ("MSD") di eCall" — e inviate allo PSAP per il servizio eCall;

2 septies) "equipaggiamento di bordo", equipaggiamento installato in modo permanente a bordo del veicolo che fornisce o ha accesso ai dati del veicolo necessari per effettuare una chiamata del servizio eCall tramite le reti mobili di telecomunicazione senza fili;

2 octies) "transazione eCall", l'apertura di una sessione di comunicazioni mobili senza fili attraverso una rete pubblica di comunicazioni senza fili e la trasmissione di una serie minima di dati da un veicolo a uno PSAP per il servizio eCall e l'apertura di un canale audio tra il veicolo e lo stesso PSAP;

2 nonies) "rete pubblica di comunicazione mobile senza fili", una rete di comunicazione mobile senza fili accessibile al pubblico conformemente alle direttive 2002/21/CE¹⁶ e 2002/22/CE¹⁷ del Parlamento europeo e del Consiglio;

2 decies) "sistema eCall supportato da servizi di terzi" (TPS eCall), una chiamata di emergenza effettuata dal veicolo a un terzo prestatore di servizi (TPSP) sia automatica, mediante l'attivazione di sensori montati sul veicolo, sia manuale, che trasmette una serie minima di dati (MSD) e apre un canale audio tra il veicolo e il TPSP tramite le reti pubbliche di comunicazione mobile senza fili;

2 undecies) "terzo prestatore di servizi" (TPSP), un organismo riconosciuto dalle autorità nazionali come autorizzato a ricevere chiamate eCall e a trasmettere la serie minima di dati (MSD) allo PSAP per il servizio eCall;

2 duodecies) "sistema eCall di bordo di servizi di terzi", un sistema attivato automaticamente attraverso sensori di bordo oppure manualmente, che invia, per mezzo delle reti pubbliche di comunicazione mobile senza fili, una serie minima di dati e apre un canale audio tra il veicolo e il TPSP.

¹⁶ Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (OJ L 108 del 24.4.2002, p. 33).

¹⁷ Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, p. 51).

Articolo 4

Obblighi generali dei fabbricanti

I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi tipi di veicoli di cui all'articolo 2 sono dotati di un sistema eCall di bordo basato sul 112 installato in modo permanente, conformemente al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del medesimo.

Articolo 5

Obblighi specifici dei fabbricanti

1. I fabbricanti garantiscono che tutti i nuovi tipi di veicoli e i sistemi, i componenti e le entità tecniche separate installati a bordo relativi al sistema eCall basato sul 112, progettati e costruiti per tali veicoli, siano fabbricati e omologati a norma delle prescrizioni del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del medesimo.
2. I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi tipi di veicoli sono costruiti in modo da garantire che, in caso di incidente grave rilevato mediante l'attivazione di uno o più sensori o processori all'interno del veicolo, verificatosi nel territorio dell'Unione, sia inviata in automatico una chiamata eCall al numero di emergenza unico europeo 112.

I fabbricanti dimostrano che i nuovi tipi di veicoli sono costruiti in modo da garantire la possibilità di attivare manualmente una chiamata eCall al numero unico di emergenza europeo 112.

I fabbricanti garantiscono che il controllo di attivazione manuale del sistema eCall di bordo basato sul 112 sia progettato in modo tale da evitarne l'uso improprio.

- 2 bis. Il paragrafo 2 lascia impregiudicato il diritto del proprietario del veicolo di utilizzare un sistema TPS eCall di bordo che fornisca un servizio analogo, in aggiunta al sistema eCall di bordo basato sul 112, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) il sistema TPS eCall di bordo è conforme allo standard EN 16102:2011 "Sistemi intelligenti di trasporto – eCall – requisiti operativi per la gestione da parte di terzi";
 - b) i fabbricanti garantiscono che solo un sistema è attivo in un determinato momento e che il sistema eCall di bordo basato sul 112 è avviato automaticamente in caso di mancato funzionamento del sistema TPS eCall di bordo;
 - c) il proprietario del veicolo ha il diritto in ogni momento di scegliere se usare il sistema di bordo eCall basato sul 112 o il sistema TPS di bordo;
 - d) i fabbricanti includono nel manuale di istruzioni informazioni in merito al diritto previsto alla lettera c).
3. I fabbricanti garantiscono che i ricevitori dei sistemi eCall di bordo basati sul 112 siano compatibili con i servizi di posizionamento forniti dai sistemi di navigazione satellitare Galileo e EGNOS. I fabbricanti possono scegliere, in aggiunta, la compatibilità con altri sistemi di navigazione satellitare.
4. Soltanto i sistemi eCall di bordo basati sul 112, installati in modo permanente sul veicolo o che possono essere omologati separatamente, che possono essere sottoposti a prova sono accettati ai fini dell'omologazione CE.

5. *(soppresso)*

5 bis. I fabbricanti dimostrano che, in caso di grave guasto del sistema che comporti l'incapacità di effettuare una chiamata eCall basata sul 112, gli occupanti del veicolo ne sono avvertiti.

6. Il sistema eCall di bordo basato sul 112 è accessibile a tutti gli operatori indipendenti a un canone ragionevole non superiore a un importo nominale e senza discriminazioni a fini di riparazione e manutenzione conformemente al regolamento (CE) n. 715/2007.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che stabilisce i requisiti tecnici dettagliati e le prove per l'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda i sistemi eCall di bordo basati sul 112 e per l'omologazione CE dei sistemi, componenti ed entità tecniche separate relativi ai sistemi eCall di bordo basati sul 112.

I requisiti tecnici e le prove di cui al primo comma sono basati sulle prescrizioni di cui ai paragrafi 2, 2 bis, 3, 4, 5 bis e 6 e sulle norme disponibili relative a eCall, ove applicabili, tra cui:

- a) EN 16072:2011 "Sistemi intelligenti di trasporto - eSafety - requisiti operativi per eCall paneuropeo";
- b) EN 16062:2011 "Sistemi intelligenti di trasporto - eSafety - eCall, requisiti applicativi di alto livello (HLAP)";
- c) CEN/TS 16454:2013 "Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — valutazione della conformità di eCall da punto a punto", per quanto riguarda la conformità del sistema eCall di bordo basato sul 112 al servizio eCall paneuropeo;
- c bis) EN 15722:2011 "Sistemi intelligenti di trasporto - eSafety - serie minima di dati per chiamate eCall (MSD)";
- c ter) EN 16102:2011 "Sistemi intelligenti di trasporto – eCall – requisiti operativi per la gestione da parte di terzi";
- d) eventuali altre norme europee relative ai sistemi eCall adottate in conformità delle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ o regolamenti UNECE relativi ai sistemi eCall vincolanti per l'Unione.

¹⁸ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/15/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

7 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 per aggiornare le versioni delle norme di cui al paragrafo 7 quando viene adottata una nuova versione.

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Articolo 6

Norme sulla tutela della privacy e sulla protezione dei dati

- 1 bis. Il presente regolamento non pregiudica le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. Qualsiasi trattamento dei dati personali mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 è conforme alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive citate.
- 1 ter. I dati personali trattati in virtù del presente regolamento sono usati per il solo scopo di affrontare le situazioni di emergenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma.
- 1 quater. I dati personali trattati in virtù del presente regolamento sono conservati solo per il periodo di tempo necessario ad affrontare le situazioni di emergenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma. Tali dati sono cancellati in toto non appena non sono più necessari per tale scopo.
- 1. I fabbricanti garantiscono che il sistema eCall di bordo basato sul 112 non sia tracciabile né oggetto di controllo costante.

- 1 bis. I fabbricanti garantiscono che i dati siano automaticamente e costantemente soppressi dalla memoria interna del sistema eCall di bordo basato sul 112. È consentita la conservazione delle ultime tre posizioni del veicolo per quanto strettamente necessario a indicare la posizione attuale e la direzione di marcia al momento del fatto.
- 1 ter. Tali dati non sono disponibili al di fuori del sistema di bordo ad alcuna entità prima dell'attivazione del sistema eCall.
- 1 quater. Le tecnologie che garantiscono una maggiore tutela della privacy sono integrate nel sistema eCall di bordo basato sul 112 al fine di fornire agli utilizzatori di eCall un livello di protezione della privacy adeguato, nonché le necessarie tutele per prevenire la sorveglianza e gli abusi.
2. La serie minima di dati inviata dal sistema eCall di bordo basato sul 112 contiene solo le informazioni minime di cui alla norma EN 15722:2011 "Sistemi intelligenti di trasporto - eSafety - serie minima di dati per chiamate eCall (MSD)". Dal sistema eCall di bordo basato sul 112 non sono trasmessi altri dati. La MSD è conservata in modo da renderne possibile la cancellazione totale e permanente.
3. Nel manuale di istruzioni i fabbricanti forniscono informazioni chiare e complete sul trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema eCall di bordo basato sul 112. Le informazioni contengono:
- a) il riferimento alla base giuridica per il trattamento;

- b) la precisazione del fatto che il sistema eCall di bordo basato sul 112 è attivato in automatico;
- c) le modalità di elaborazione dei dati eseguite dal sistema eCall di bordo basato sul 112;
- d) le finalità specifiche dell'elaborazione dati di eCall, che è limitata alle situazioni di emergenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma;
- e) i tipi di dati raccolti ed elaborati e i destinatari di tali dati;
- f) il periodo di conservazione dei dati nel sistema eCall di bordo basato sul 112;
- g) la precisazione del fatto che non vi è alcun controllo costante del veicolo;
- h) le modalità per l'esercizio dei diritti degli interessati nonché il servizio di contatto responsabile del trattamento delle domande di accesso;
- i) eventuali informazioni supplementari necessarie riguardo alla tracciabilità, al controllo e al trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura di un servizio TPS eCall e/o di altri servizi a valore aggiunto, che sono soggetti al consenso esplicito del proprietario e conformi alla direttiva 95/46/CE. Occorre tenere particolarmente conto del fatto che possono esistere differenze tra il trattamento dei dati eseguito mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 e i sistemi TPS eCall di bordo o altri servizi a valore aggiunto.

- 3 bis. Onde evitare confusione circa le finalità perseguite e il valore aggiunto del trattamento, le informazioni di cui al paragrafo 3 sono fornite nel manuale di istruzioni separatamente per il sistema eCall di bordo basato sul 112 e sistemi TPS eCall, prima dell'utilizzo del sistema.
- 3ter. I fabbricanti garantiscono che il sistema eCall di bordo basato sul 112 e qualunque altro sistema che fornisce TPS eCall o un servizio a valore aggiunto siano progettati in modo tale da non consentire alcuno scambio di dati personali tra di essi. Il mancato utilizzo di un sistema che fornisce TPS eCall o di un servizio a valore aggiunto o il rifiuto dell'interessato di dare il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali per un TPS eCall o un servizio a valore aggiunto non incide negativamente sull'uso del sistema eCall di bordo basato sul 112.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, per fissare:
- a) le specifiche tecniche dettagliate e le procedure di prova per l'applicazione delle norme sul trattamento dei dati personali di cui ai paragrafi -1 ter e -1 quater;
 - b) le specifiche tecniche dettagliate e le procedure di prova per fare in modo che non vi sia scambio di dati personali tra il sistema eCall di bordo basato sul 112 e sistemi di terzi come previsto al paragrafo 3 ter.

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

4 bis. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione:

- a) le modalità pratiche per verificare che non vi sia possibilità di tracciabilità e controllo, ai sensi dei paragrafi 1, 1 bis e 1 ter;
- b) il modello per le informazioni da fornire all'utente di cui al paragrafo 3.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9 ter, paragrafo 2.

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Articolo 7

Obblighi degli Stati membri

Con effetto dal 31 marzo 2018, le autorità nazionali rilasciano l'omologazione CE per quanto riguarda il sistema eCall di bordo basato sul 112 solo ai nuovi tipi di veicoli, e ai nuovi tipi di sistemi, componenti ed entità tecniche separate relativi a eCall di bordo basato sul 112, progettati e costruiti per tali veicoli, conformi al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del medesimo.

Articolo 8

(soppresso)

Articolo 9

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis, all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 5, paragrafo 7 bis, e all'articolo 6, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ... *. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis, all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 5, paragrafo 7 bis, e all'articolo 6, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, dell'articolo 5, paragrafo 7, dell'articolo 5, paragrafo 7 bis, e dell'articolo 6, paragrafo 4, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla sua notificazione a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 9 bis

Atti di esecuzione

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono le disposizioni amministrative per l'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda il sistema eCall di bordo basato sul 112 e dei sistemi, componenti ed entità tecniche separate relativi a eCall di bordo basato sul 112, progettati e costruiti per tali veicoli come richiesto dall'articolo 5, paragrafo 1, per quanto riguarda:

- a) il modello della scheda informativa che deve essere fornita dai fabbricanti ai fini dell'omologazione;
- b) il modello della scheda di omologazione CE;
- c) il modello del marchio di omologazione CE.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9 ter, paragrafo 2.

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Articolo 9 ter

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal "Comitato tecnico — Veicoli a motore" (CTVM) istituito dall'articolo 40, paragrafo 1, della direttiva 2007/46 /CE. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Quando il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 10

Sanzioni in caso di non conformità

1. Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni da irrogare ai fabbricanti in caso di non conformità alle disposizioni del presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi del presente regolamento. Essi adottano tutti i provvedimenti per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione e provvedono a notificarle immediatamente le eventuali modifiche delle stesse.

2. I tipi di non conformità soggetti a una sanzione comprendono almeno:
- a) il rilascio di dichiarazioni false durante una procedura di omologazione o una procedura che conduce a un richiamo;
 - b) la falsificazione dei risultati delle prove di omologazione;
 - c) la mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero condurre al richiamo, al rifiuto o al ritiro dell'omologazione;
- c bis) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;
- c ter) le azioni contrarie alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 6.

Articolo 10 bis

Relazioni e riesame

1. Entro il ...*, la Commissione prepara una relazione di valutazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati ottenuti dal sistema eCall di bordo basato sul 112, incluso il suo tasso di diffusione. La Commissione valuta l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione del regolamento ad altre categorie di veicoli, come i veicoli a motore a due ruote, gli autoveicoli pesanti, gli autobus di linea e gran turismo e i trattori agricoli. Se opportuno, la Commissione presenta una proposta legislativa a tal fine.
2. A seguito di un'ampia consultazione con tutte le parti interessate e di uno studio che valuta i costi e i benefici, la Commissione valuta l'esigenza di requisiti per una piattaforma interoperabile, standardizzata, protetta e ad accesso libero. Ove appropriato e non oltre il ...*, la Commissione adotta un'iniziativa legislativa basata su tali requisiti.

Articolo 11

Modifiche della direttiva 2007/46/CE

Gli allegati I, III, IV, VI e XI della direttiva 2007/46/CE sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

* GU: inserire la data: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

* GU: inserire la data: due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 2, paragrafo 1 bis, l'articolo 5, paragrafo 7, l'articolo 5, paragrafo 7 bis, l'articolo 6, paragrafi 4 e 4bis, e gli articoli 9, 9 bis, 9 ter e 10 bis si applicano a decorrere dal ...*.

Gli articoli diversi da quelli di cui al secondo comma del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 marzo 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Modifiche della direttiva 2007/46/CE

La direttiva 2007/46/CE è così modificata:

1) All'allegato I sono aggiunti i punti seguenti:

"12.8. sistema eCall

12.8.1. presenza sì/no (1)

12.8. 2. descrizione tecnica o disegni del dispositivo:?";

2) All'allegato III, parte I, sezione A, sono aggiunti i seguenti punti:

"12.8. sistema eCall

12.8.1. presenza sì/no (1);

3) La parte I dell'allegato IV viene modificata come segue:

a) alla tabella è aggiunta la seguente voce:

Voce	Oggetto	Atto normativo	Applicabilità									
			M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
71.	Sistema eCall	Regolamento (UE) n. ...*	X			X						

* GU: inserire il numero del presente regolamento.

b) L'appendice 1 è così modificata:

i) alla tabella 1 è aggiunta la seguente voce:

Voce	Oggetto	Atto normativo	Questioni specifiche	Applicabilità e prescrizioni specifiche
71.	Sistema eCall	Regolamento (UE) n. ...*		n.d.

ii) alla tabella 2 è aggiunta la seguente voce:

Voce	Oggetto	Atto normativo	Questioni specifiche	Applicabilità e prescrizioni specifiche
71.	Sistema eCall	Regolamento (UE) n.....*		n.d.

* GU: inserire il numero del presente regolamento.

b bis) L'appendice 2 è così modificata:

i) al paragrafo 4, parte I è aggiunta la seguente voce: Veicoli della categoria M₁:

Voce	Riferimento all'atto normativo	Prescrizioni alternative
71	Regolamento (UE) n. ...* Sistemi eCall	Non si applicano le prescrizioni di detto regolamento.

ii) al paragrafo 4, parte I è aggiunta la seguente voce: Veicoli della categoria N₁:

Voce	Riferimento all'atto normativo	Prescrizioni alternative
71	Regolamento (UE) n. ...* Sistemi eCall	Non si applicano le prescrizioni di detto regolamento.

4) All'allegato VI, nell'appendice del modello A, alla tabella è aggiunta la seguente voce:

Voce	Oggetto	Riferimento dell'atto normativo ⁽¹⁾	Modificato da	Applicabile alle versioni
71.	Sistema eCall	Regolamento (UE) n.....*		

5) *soppresso*

* GU: inserire il numero del presente regolamento.

6) L'allegato XI è così modificato:

a) All'allegato XI, nell'appendice 1, alla tabella è aggiunta la seguente voce:

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M ₁	M ₁	M ₂	M ₃
			2 500 ⁽¹⁾ kg	2 500 ⁽¹⁾ kg		
71.	Sistema eCall	Regolamento (UE) n. ... *	G	G	n.d.	n.d.

b) All'allegato XI, nell'appendice 2, alla tabella è aggiunta la seguente voce:

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
71.	Sistema eCall	Regolamento (UE) n. ...	G	n.d.	n.d.	G	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

c) All'allegato XI, nell'appendice 3, alla tabella è aggiunta la seguente voce:

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M ₁
71.	Sistema eCall	Regolamento (UE) n. ...	G

* GU: inserire il numero del presente regolamento.

d) All'allegato XI, nell'appendice 4, alla tabella è aggiunta la seguente voce:

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
71.	Sistema eCall	Regolamento (UE) n.*	n.d.	n.d.	G	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.